



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Tariffa e Classificazione**

## AVVISO

### INTEGRAZIONE IN TARIC MISURE DI CONTROLLO SANITARIE DI COMPETENZA DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI (PCF)

Roma, 14 luglio 2023- A far data dal 18 luglio 2023, le misure automatizzate di controllo sanitarie sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale (PNAO) e di prodotti destinati a venire in contatto con gli alimenti (MOCA) saranno sostituite, gradualmente, dalle nuove misure in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.24<sup>1</sup>, in applicazione del Reg. (UE) 2017/625.

Ciò si è reso necessario a seguito del trasferimento, ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF), ex Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF), delle competenze degli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) nel settore dei controlli all'importazione dei prodotti di cui sopra nonché delle nuove competenze attribuite ai PCF in virtù della normativa europea.

Al fine di adeguare le misure in TARIC alla nuova normativa, si è provveduto a sostituire i codici addizionali (cadd) riportati nella terza colonna della tabella di seguito, con i codici certificato elencati nella colonna centrale della stessa tabella.

Pertanto, i Documenti Sanitari Comuni di Entrata (DSCE-D) attualmente emessi dagli USMAF attraverso il sistema informativo della Commissione Europea TRACES-NT vengono rilasciati dal PCF del Ministero della Salute. Rimangono invariati i controlli residuali di competenza dell'USMAF.

Come comunicato dal Ministero della Salute, per i prodotti di cui sopra, i controlli sanitari sono esclusi per le provenienze dai seguenti Paesi: AD, FO, IS, LI, NO e SM.

Ai fini della corretta registrazione della dichiarazione doganale d'importazione, l'operatore deve indicare, sotto la sua responsabilità, uno dei certificati indicati nella tabella riportata di seguito. In mancanza la dichiarazione verrà rifiutata.

<b>Mangimi e alimenti di origine non animale – PNAO</b>		
<b>codice certificato</b>	<b>Descrizione nuovi certificati validi dal 18 luglio 2023</b>	<b>Validità cessata dal 17 luglio 2023</b>
C678	Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D) di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261).	<b>T010</b> Destinati all'alimentazione umana. <b>T012</b> Destinati all'alimentazione degli animali.

<sup>1</sup> Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.24 *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.2017/625 in materia di controlli sanitari Ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei Posti di Controllo Frontalieri del Ministero della Salute, in attuazione delle delega contenuta nell'art.12, comma 3, lettere b) e i) della Legge 04/10/2019, n. 117; DM Salute 30 novembre 2021.*

		<p><b>T013</b> Impiegate nella preparazione di alimenti per gli animali.</p> <p><b>T030</b> Per le merci non contenenti prodotti di origine animale, ovvero contenenti prodotti di origine animale ma in deroga dai controlli veterinari stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, e' necessaria la presentazione di un certificato sanitario, rilasciato dagli Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di frontiera (USMAF) in conformita' alle disposizioni previste dal Reg.CE 882/2004.</p> <p><b>T001</b> altri</p> <p><b>T042-T043-T044</b></p>
44YY	Alimenti, mangimi di origine non animale destinati ad altro SM.	
46YY	Alimenti, mangimi di origine non animale in reintroduzione da paesi terzi senza aver subito alcuna manipolazione.	
47YY	Alimenti di origine non animale importati/spediti per uso personale che non verranno commercializzati: conformi al Reg. (UE) 2015/2283, Reg.(UE) 1169/2011, Direttiva 2002/46/CE, Reg.(UE) 1924/2006	
48YY	Mangimi di origine non animale importati per uso personale che non verranno commercializzati	
49YY	Campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre a scopo scientifico di alimenti, mangimi origine non animale non destinati all'immissione sul mercato e ricadenti nel Reg (CE) n. 1186/2009	
55YY	Mangimi di origine non animale controllati presso altri Stati Membri per i quali e' stato rilasciato il documento previsto dall'art. 9 della Direttiva 95/53/CE	
57YY	Merce proveniente da paesi unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio dell'UE ai quali si applicano regimi fiscali speciali	

50YY	Altri	
	<b>Prodotti a contatto con alimenti – MOCA</b>	
<b>codice certificato</b>	<b>Descrizione nuovi certificati validi dal 18 luglio 2023</b>	<b>Validità cessata dal 17 luglio 2023</b>
03CV	Documento Sanitario Comune di Entrata per materiali a contatto con alimenti (MOCA)- DSCE-D- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.24 (GURI 5 marzo 2021-Serie Generale n 55)	<b>02CS</b> Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti. <b>T026</b> Materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari <b>C005</b> L'importazione e' autorizzata su presentazione di un certificato rilasciato dall'Ufficio di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) in conformita' alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n.882/2004 del 29 aprile 2004.” <b>T027</b> Materiali e articoli, per uso domestico, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. <b>T001</b> altri
45YY	Materiali a contatto con alimenti (MOCA) destinati ad altro SM.	
52YY	Materiali a contatto con alimenti (MOCA) in reintroduzione da Paesi Terzi senza aver subito alcuna manipolazione.	
53YY	Campioni commerciali, campioni di laboratori o articoli di esposizione per mostre a scopo scientifico di materiali a contatto con alimenti (MOCA) non destinati all'immissione sul mercato e ricadenti nel reg (CE) n. 1186/2009.	
54YY	Materiali a contatto con alimenti (MOCA) importati/spediti per uso personale che non verranno commercializzati.	
56YY	Materiali a contatto con alimenti (MOCA) provenienti dalla Cina e da Hong Kong controllati presso altri Stati Membri per i quali è stato rilasciato il documento previsto dal reg. (UE) 284/2011	

57YY	Merce proveniente da paesi unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio dell'UE ai quali si applicano regimi fiscali speciali	
50 YY	Altri	

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione della banca dati TARIC, oltre che al Ministero della Salute<sup>2</sup>, per le problematiche di competenza.

---

<sup>2</sup> Ministero della Salute, Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 8 Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici, viale Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma.